COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.1521 DEL 05/11/2026 - Registro Generale
Ufficio:Area Socio Assistenziale e Scolastica/

OGGETTO: Conclusione del procedimento di riesame in autotutela, rettifica degli artt. 6 e 7 dell'Avviso pubblico, revoca della sospensione e riapertura dei termini di presentazione delle domande – Procedura comparativa per soli titoli per il conferimento dell'incarico di Revisore contabile indipendente del Progetto SAI (Prog. 734-PR-4 – Categoria Ordinari Adulti – Triennio 2026/2028 – CUP G45I26000000006).

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SOCIO-ASSISTENZIALE E SCOLASTICA

PREMESSO CHE

- con D.M. n. 53671 del 03.12.2025 il Ministero dell'Interno ha autorizzato la prosecuzione del Progetto SAI Ordinari del Comune di Chiaramonte Gulfi per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2028, ammettendolo al finanziamento a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;
- l'art. 31 dell'allegato A al D.M. 18 novembre 2019 impone all'Ente locale titolare di progetti SAI di avvalersi di un Revisore contabile indipendente, il cui certificato di revisione deve essere allegato alla rendicontazione delle spese;
- con determinazione n. 1444 del 21/10/2026 (Reg. area n. 289/2026) è stata indetta, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, la procedura comparativa per soli titoli in oggetto, approvando l'Avviso pubblico (Allegato A) e i relativi allegati B, C, D ed E, con termine di presentazione delle domande alle ore 23:59 del 2 novembre 2026;
- a seguito dell'istanza di riesame in autotutela acquisita al prot. n. 0020653 del 26/10/2026, con determinazione n. 1486 del 30/10/2026 la procedura è stata sospesa in via cautelare e in autotutela, al fine di verificare la fondatezza dei contenuti dell'istanza, è stato avviato, il procedimento di riesame dell'Avviso, da concludersi entro trenta giorni;
- la sospensione è stata pubblicata all'Albo pretorio online, nella home page e in Amministrazione Trasparente ed è stata comunicata all'istante.

CONSIDERATO CHE

- l'istruttoria ha avuto ad oggetto le censure dedotte dall'istante, in particolare: la preferenza per il candidato di minore età in caso di parità; la saturazione dei massimali dei criteri esperienziali; il peso del criterio E rispetto all'esperienza professionale e il punteggio differenziale del master in rendicontazione di progetti europei; il N.B. dell'art. 6 (nozione di «anno», esclusione delle esperienze anteriori al 1° gennaio 2005, massimale del criterio F);
- a tal proposito preme evidenziare che il TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, con sentenza n. 2283 del 28.07.2026, in materia di selezione del Revisore contabile indipendente SAI, ha statuito che *non può essere condivisa la più radicale delle critiche ricorsuali con cui si deduce l'inapplicabilità tout court della clausola di spareggio su base anagrafica a procedure diverse dai concorsi pubblici; tale criterio, già fissato dall'articolo 3 comma 7 del D.P.R. 127/1997 è ripreso anche in*

numerosi altri riferimenti normativi. […] risulta immune da vizi logici la scelta del Comune di mutuare ad una procedura che, com'è stato evidenziato, è connotata dalla comparazione dei titoli di più candidati, un congegno di tiebreaking previsto dal legislatore per procedure, quali quelle concorsuali, che condividono lo stesso modello strutturale di fondo. […]. La sua ratio, infatti, è quella di premiare il candidato più giovane che abbia maturato in minor tempo lo stesso profilo professionale dei candidati più anziani, così da dar prova di maggiore capacità; a condizione, però, che detto profilo di merito sia calibrato in modo da rendere possibile una congrua comparazione tra i candidati;

- con la medesima pronuncia il TAR – pur non ritenendo, in assoluto, illegittimo il ricorso da parte dell'amministrazione al criterio di scelta del "candidato più giovane a parità di punteggio", esso ha precisato che è irragionevole prevedere, in seno all'Avviso, una previsione di soglia massima triennale sulla quale commisurare la valutazione dei tre complessivi sub- criteri correlati alla esperienza professionale. *Detta clausola di capping, nella misura in cui è parametrata l'attività dei candidati su un periodo così circoscritto, impedendo di valorizzare esperienza eccedente quella soglia, convoglia, naturalmente verso la fascia più alta di punteggio di candidati le cui rispettive esperienze professionali si situano, nella realtà, in una forbice anche considerevolmente ampia. In questo contesto, diviene dirimente proprio il criterio di spareggio in favore del candidato più giovane; con l'effetto di sovvertire in modo incoerente la gerarchia dei criteri stabilita dallo stesso avviso, in quanto quello anagrafico finisce per prevalere sul criterio del merito.*
- nel caso di cui sopra, quindi, il Tribunale amministrativo ha ritenuto irragionevole il ricorso al criterio di scelta del candidato "più giovane" atteso che la valutazione del dato esperienziale assumeva rilevanza con riferimento a soli tre anni con l'effetto che detta struttura conduceva verso l'attribuzione del punteggio massimo a candidati la cui esperienza differisse, nel concreto, anche in misura significativa.

RILEVATO CHE

- in ragione delle censure dedotte nell'istanza di annullamento e della giurisprudenza amministrativa più recente, con riferimento all'Avviso del Comune di Chiaramonte Gulfi, si è ritenuto di modificare i criteri di assicurando un parametro di valutazione dell'esperienza da calcolare su 5 anni (per il solo incarico di revisore contabile presso pubbliche amministrazioni) valorizzando, tuttavia, l'esperienza sul campo e relativa ai singoli incarichi svolti negli anni.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- alla luce del nuovo Avviso, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa di cui l'ente è titolare, si ritiene che i nuovi criteri fissati siano rispondenti ai principi cui deve ispirarsi la amministrazione pubblica. È adeguatamente valorizzata l'esperienza per l'incarico di revisore contabile nell'ambito di progetti finanziati da fondi europei, ministeriali o regionali con l'attribuzione di 20 punti (1 per incarico); è valutata, con l'attribuzione di 1 punto per incarico, di revisore contabile presso le pubbliche amministrazioni, fino a un massimo di 10 punti (valorizzando altresì esperienze il cui tempo sia stato comunque superiore a 6 mesi); è valorizzato, con l'attribuzione di 1 punto (fino a un massimo di 10), il conferimento di incarichi di revisione contabile presso enti o Società private; sono altresì valorizzati, per un massimo di 5 punti, gli ulteriori titoli posseduti (attinenti alle materie di cui all'incarico) dai candidati; è adeguatamente valorizzata l'anzianità di iscrizione al Registro dei Revisori del MEF; è attribuito un punteggio fino a 25 punti all'esperienza specifica su progetti SAI per importi superiori a 1.000.000,00 di euro;
- dalla griglia di valutazione di cui all'Avviso emerge – con tutta evidenza – che il dato esperienziale assume, nella attribuzione complessiva del punteggio, un peso assai superiore a quello relativo ai titoli posseduti dai candidati;
- alla luce di quanto sopra – e nel rispetto dei principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa – in caso di parità, il criterio di attribuzione al candidato più giovane, si ritiene conforme e finalizzato a favorire chi abbia maturato esperienza in un lasso di tempo inferiore manifestando, pertanto, maggiori capacità.

Visti:

- le determinazioni n. 1444 del 21/10/2026 e n. 1486 del 30/10/2026 e l'Avviso pubblico con i relativi allegati;
- il D.M. 18 novembre 2019, in particolare l'art. 31 dell'allegato A, e il vigente Manuale unico di rendicontazione SAI;
- l'art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 2, 3, 7, 8, 21-quinquies e 21-nonies;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare gli artt. 107 e 147-bis;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale e la Determina Sindacale n. 7 del 06/05/2026 di conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 al Responsabile dell'Area Socio-assistenziale e scolastica;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di concludere il procedimento di riesame in autotutela avviato con la determinazione n. 1486 del 30/10/2026, accogliendo in parte l'istanza prot. n. 0020653 del 26/10/2026, per le motivazioni indicate in premessa.
3. Di rettificare l'Avviso pubblico (Allegato A) approvato con determinazione n. 1444/2026, con quello allegato alla presente determinazione.
4. Di approvare l'Allegato Avviso pubblico, nel testo rettificato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
5. Di revocare la sospensione della procedura disposta con determinazione n. 1486 del 30/10/2026 e di riaprire il termine di presentazione delle domande, fissandolo alle **ore 14:00 del 15/11/2026**, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.chiaramonte-gulfi.rg.it-.
6. Di pubblicare l'Avviso sul sito del Comune e di stabilire che ai candidati che hanno già fatto pervenire la domanda di partecipazione sia personalmente trasmessa la presente determinazione al fine di consentire loro, entro il nuovo termine, di proporre nuova domanda di partecipazione alla procedura che tenga conto dei nuovi criteri di attribuzione del punteggio. Nel caso di mancata trasmissione di nuova domanda, resterà per acquisita quella già agli atti dell'ente.
7. Di dare atto che, scaduto il termine, la Commissione giudicatrice sarà nominata con separato provvedimento e che resta invariato il compenso di € 5.000,00 per ciascuna annualità, per complessivi € 15.000,00 omnicomprensivi, con risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, senza oneri a carico del bilancio comunale.
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell'Allegato, all'Albo pretorio online, nella home page del sito istituzionale e nella sezione «Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti», nonché in calce all'Avviso già pubblicato e all'avviso di sospensione, per assicurare la conoscibilità della rettifica e della riapertura dei termini.
9. Di comunicare l'esito del riesame all'istante a mezzo PEC e di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Generale e al Responsabile dell'Area Finanziaria.
10. Di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
11. Di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione di Catania, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA Area Socio Assistenziale e Scolastica/

Piccione Corrado

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Responsabile dell' Area Finanziaria

Maria Ausilia Guccione
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del .Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate.
05/11/2026 12:58:55

05/11/2026

PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato sul sito Web istituzionale accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della L. 18.06.2009 n.69) per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE